

Gli aspetti particolari dello stato patrimoniale

La riforma del diritto societario ha determinato non trascurabili modifiche alla struttura e alle valutazioni dei bilanci delle cooperative. Lo stato patrimoniale, previsto dall'articolo 2424 c.c., deve essere redatto secondo le regole per le società per azioni

di Raffaele Marcello

La riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 ha determinato non trascurabili modifiche alla struttura e alle valutazioni dei bilanci delle cooperative. Le innovazioni apportate all'istituto, comunque, non ne rivoluzionano la disciplina di riferimento¹.

D'altro canto il bilancio d'esercizio delle società cooperative non si discosta in quanto a schemi applicabili, criteri di valutazione e principi di redazione da quello utilizzato dalle società di capitali e disciplinato dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

È evidente, però, che alcune particolari informazioni devono essere fornite per effetto di disposizioni civilistiche specifiche e in virtù di norme speciali applicabili². Ed infatti l'azienda cooperativa presenta particolarità istituzionali peculiari che influenzano in modo significativo sia gli schemi di bilancio sia la nota integrativa e la relazione sulla gestione, tali da legittimare la piena applicazione dell'art. 2423, comma 3, c.c.³ in forza del quale: «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie

allo scopo», precetto che potrà sostanziarsi, per quanto qui interessa, nell'adattamento e nell'aggiunta di voci non previste agli schemi di stato patrimoniale⁴.

■ La struttura dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c.⁵, rappresentato da un prospetto contabile a sezioni contrapposte e finalizzato a rilevare il valore del patrimonio aziendale, deve essere redatto secondo uno schema riclassificatorio predefinito, nel rispetto delle voci ivi previste tanto nel conte-

¹ Per approfondimenti più generali in tema di riforma di bilancio si rimanda, tra gli altri, a: Fornero L., *L'impatto della riforma del diritto societario sul bilancio d'esercizio*, in *Azienda & Fisco*, n. 7/2003; Foriero L., *Bilancio d'esercizio: le novità relative ai criteri di valutazione*, in *Azienda & Fisco*, n. 9/2003; Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., *dlgs. 17 gennaio 2003. Il bilancio d'esercizio, in il fisco*, n. 13/2003; Marasco V., *Formazione del bilancio passo per passo dopo le novità della riforma*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 5/2003; Quattrocchio L., *Le novità in tema di bilancio di esercizio*, in *Le Società*, n. 2-bis/2003; Fornero L., *Le novità relative al conto economico*, in *Azienda & Fisco*, n. 13/2003. Consulta in tema il mio, Marcello R., *Le modifiche al bilancio nel progetto di riforma del diritto societario*, in *Impresa*, n. 11/2002, p. 1774.

² Punto di partenza imprescindibile è appunto l'individuazione dei riferimenti normativi, civilistici e fiscali, all'interno dei

quali si muove l'elaborazione del bilancio delle società cooperative che dovrà necessariamente osservare provvedimenti legislativi adottati per regolamentare specifici settori di attività, che in quanto rivolti a tutta la platea di operatori di tale comparto, coinvolgono conseguentemente anche i soggetti in esame. Cfr. *Aa.Vv., Cooperative, Adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e previdenziali*, Milano, Ipsoa 2005, pp. 258 e ss.

³ Rubricato «Redazione del bilancio».

⁴ Di ben altra natura e di più rilevante portata si rileva la sussistenza della condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. che dovrà essere documentata con riferimenti ad alcune voci del conto economico. In tema consulta l'attualissimo documento n. 1, ottobre 2005, emanato dalla commissione «Società cooperative» dell'Unione giovani dottori commercialisti (Ugdc) e Poggiani F. G., *Coop, mutualità doc*, in *ItaliaOggi* del 6 ottobre 2005.

⁵ Rubricato «Contenuto dello stato patrimoniale».

nuto, quanto nel loro ordine⁶, salvo quanto già evidenziato.

Il criterio di aggregazione delle voci contabili adottato dal legislatore è quello della riclassificazione funzional-finanziaria.

Per ciò che riguarda le poste attive, quindi, in via principale gli elementi patrimoniali vengono suddivisi in base alla loro «funzione» e poi ripartiti secondo la loro liquidità⁷. Il criterio finanziario viene pertanto intersecato da un ulteriore e diverso criterio di riclassificazione che si basa sulla «destinazione» delle poste oggetto di interesse.

Si tratta di due criteri completamente diversi. Il criterio finanziario si basa sul tempo necessario per la trasformazione in denaro degli investimenti che figurano nell'attivo del bilancio (ossia sulla loro liquidità). Il criterio della destinazione, invece, si basa sulla possibilità o meno dei beni di essere impiegati per una molteplicità di processi produttivi, senza esaurirsi fisicamente. In base a tali concetti le attività dello stato patrimoniale vengono suddivise in due grandi aggregati: A) immobilizzazioni, B) attivo circolante.

L'art. 2424-bis c.c.⁸ dispone che «gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere

iscritti tra le immobilizzazioni». Al contrario, invece, le voci non destinate ad una simile funzione devono essere rilevate nell'ambito dell'attivo circolante⁹.

Per il passivo il legislatore prevede l'obbligo di rilevazioni di cinque macroclassi composte da voci limitatamente omogenee:

- A) patrimonio netto;
- B) fondi per rischi e oneri;
- C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D) debiti;
- E) ratei e risconti passivi.

Solo per le poste componenti l'aggregato individuato con la lettera D (debiti) è previsto l'obbligo dell'indicazione, per ciascun valore, della parte scadente oltre l'esercizio successivo. Per gli altri valori riguardanti il fondo rischi e oneri, invece, non è prevista alcuna indicazione aggiuntiva in merito all'esigibilità delle poste¹⁰.

■ *L'attivo dello stato patrimoniale*

Passando all'esame dello schema di stato patrimoniale dettato dall'art. 2424 c.c.¹¹ appare utile esaminare il significato che i gruppi di voci preceduti da lettere maiuscole e numeri romani, rivestono sotto il profilo economico-aziendalistico.

Il primo valore attivo è rappresentato dai crediti verso i soci

per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata. In considerazione della presenza nella società cooperativa di diverse categorie di soci potrebbe essere utile suddividere già a livello di schema di bilancio i crediti verso soci nelle varie categorie (cooperatori, sovventori ecc.).

Per quanto riguarda specificamente le immobilizzazioni, esse esprimono l'onere pluriennale relativo a fattori della produzione tangibili ed intangibili e si distinguono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Le immobilizzazioni immateriali si originano in seguito ad investimenti, che sebbene non individuino fisicamente un bene, assumono valenza strategica partecipando positivamente alla futura redditività dell'impresa. Il valore originario di iscrizione di un'immobilizzazione immateriale è costituito dal costo di acquisto o di produzione. Il primo include anche gli oneri accessori, mentre il secondo comprende tutti i costi direttamente imputabili ed eventualmente i costi indiretti per la quota ragionevolmente attribuibile alla immobilizzazione (art. 2426, punto 1) c.c.)¹². Il valore delle immobilizzazioni immateriali deve essere rettificato dagli ammortamenti, sistematicamente calcolati in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utiliz-

⁶ Sulle disposizioni dell'art. 2423-ter c.c. in tema di struttura dello stato patrimoniale, e sulle corrispondenti disposizioni della IV direttiva, restano attuali: D'Orlando R., *Commento all'art. 3 dlgs n. 127/1991*, in *Aa.Vv., Normativa sul bilancio e bilancio consolidato*, in *Le nuove leggi civili e commerciali*, 1996, pp. 228 e ss., Dezzani F., *La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva Cee*, Milano, Giuffrè 1988.

⁷ Metodologicamente nelle società cooperative gli investimenti possono essere variamente classificati. Fanni M., Grisi G., *La contabilità generale ed il bilancio-tipo delle società cooperative*, Padova, Cedam 1987, pp. 21 e ss., ne propongono un'interessante distinzione in: A) finanziari e non finanziari; B) disponibili e immobilizzati; C) circolanti e fissi.

⁸ Rubricato «Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale».

⁹ Sulla corretta distinzione tra immobilizzazioni e disponibilità, si rinvia all'autorevole lavoro di De Dominicis U., *Lezioni di Ragioneria generale*, vol. 3, parte prima, Bologna, Azzoguidi 1969, pp. 101 e ss.

¹⁰ Nella cooperativa come gli investimenti anche i finanziamenti possono essere opportunamente classificati. Fanni M., Grisi G., *La contabilità generale ed il bilancio-tipo delle società cooperative*, op. cit., pp. 31 e ss. articolano una distinzione in: A) capitale di terzi e capitale proprio; B) finanziari e non finanziari; C) a breve, medio e lungo termine.

¹¹ Cfr. nota 5.

¹² Rubricato «Criteri di valutazioni».

–FOCUS/BILANCIO E FISCALITÀ DELLE COOP–

zazione¹³. Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali quali, per esempio i costi di impianto e di ampliamento¹⁴ sostenuti per la costituzione della società o per la trasformazione della natura giuridica della stessa, le spese di ricerca e sviluppo¹⁵ sostenute per lo studio e la ricerca di nuovi prodotti o di processi innovativi idonei alla produzione di nuovi beni o servizi, le spese di pubblicità sostenute per propagandare i prodotti o servizi dell'impresa attraverso mezzi pubblicitari.

Nella elencazione dettata dal codice civile seguono le immobilizzazioni materiali costituite da beni di uso durevole utilizzati nell'esercizio dell'attività della impresa¹⁶, che devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione (se realizzate dall'impresa). Quest'ultimo consiste nel «costo di fabbricazione» di prodotti, semilavorati ed altri beni di produzione interna e gli oneri accessori ed eventualmente una quota dei costi indi-

retti, che risultino sostenuti durante la fabbricazione o successivamente fino al momento della iniziale utilizzazione, nonché gli eventuali oneri finanziari connessi alla produzione interna dei beni medesimi.

Il costo di acquisto o di produzione deve essere ridotto degli ammortamenti calcolati con un procedimento sistematico che tenga conto della residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni finanziarie, sono costituite da partecipazioni, crediti e titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In particolare si deve tener presente che dovranno essere ripartiti in importi esigibili entro l'esercizio successivo e importi con scadenza successiva. Rilevante appare anche l'identificazione del concetto di partecipazioni in imprese controllate e collegate, da effettuarsi alla luce del disposto dell'art. 2359 c.c.¹⁷.

Segue l'aggregato attivo circolante, che accoglie gli investimenti patrimoniali destinati allo scambio, suddiviso in ulteriori quattro categorie: rimanenze¹⁸,

crediti¹⁹, attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni e disponibilità liquide.

Le principali novità apportate dalla riforma della «corporate governance» all'art. 2424 c.c.²⁰, sono rappresentate, relativamente allo stato patrimoniale attivo, dall'aggiunta tra i crediti compresi nell'attivo circolante (voce C II) di due ulteriori voci, relative, rispettivamente, ai crediti tributari (voce 4-bis) ed alle imposte anticipate (voce 4-ter).

I crediti tributari comprendono i crediti verso l'erario per imposte versate in misura eccedente rispetto quella dovuta.

Le imposte anticipate (definite, anche, imposte differite attive)²¹, a loro volta, ricorrono in tutte le ipotesi di temporanea indeducibilità nell'esercizio di competenza di componenti negativi di reddito o nei casi di anticipazione della tassazione di componenti positivi rispetto al momento della loro imputazione a conto economico.

Tali differenze determinano una riduzione del reddito imponibile, e quindi, una variazione

¹³ Cfr. Principio contabile nazionale n. 24: Le immobilizzazioni immateriali.

¹⁴ In presenza di tali spese, finché l'ammortamento non sarà completato, gli utili potranno essere distribuiti solamente nel caso in cui si evidenzino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, punto 5) c.c.).

¹⁵ Tali spese sono ammesse alla patrimonializzazione, solamente se può essere ipotizzata una loro utilità per almeno due esercizi consecutivi.

¹⁶ Tali beni vengono impiegati normalmente come strumento di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati né alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa. Cfr. Principio contabile n. 12: Le immobilizzazioni materiali.

¹⁷ Rubricato «Società controllate e società collegate».

¹⁸ Riprendendo il concetto di «adattabilità», nelle cooperative edilizie, per esempio, potrebbe ritornare utile adeguare le voci relative alle rimanenze, al fine di evidenziare il valore delle opere già realizzate, non ancora assegnate ai soci prenotatori nonché le costruzioni di alloggi in atto. All'interno dello stato patrimoniale le opere già realizzate potrebbero pertanto essere evidenziate alla voce 4 della sottoclasse Rimanenze dell'attivo circolante con la dicitura «Alloggi da assegnare ai soci»; le altre opere non ancora ultimate, considerato che la costruzione avviene sulla base di prenotazioni da parte dei soci, allocate alla voce 3, con la dicitura «Alloggi in corso su

prenotazioni». Cfr. in tal senso Colombo F., Il bilancio delle cooperative edilizie, in *Contabilità finanza e controllo*, n. 7/1996.

¹⁹ Per questo aggregato è opportuno specificare all'interno di ogni singola posta le voci contabili riguardanti i rapporti impresa-soci, impresa-movimento cooperativo, impresa-enti pubblici.

²⁰ Cfr. nota 5.

²¹ L'iscrizione in bilancio degli effetti relativi alla fiscalità differita era già prevista e disciplinata nell'ambito dei principi contabili internazionali (IAS 12) ed in quelli nazionali (documento n. 25). Identiche previsioni si rinvennero nella delibera Consob n. 99059010 del 30 luglio 1999, e nel provvedimento del governatore della Banca d'Italia del 3 agosto 1999. Tutti questi documenti richiedevano l'iscrizione della fiscalità differita anche in mancanza di una espressa previsione normativa sulla base dei principi di redazione del bilancio di esercizio e, in particolare, di quello di competenza. Sulla portata applicativa di tali provvedimenti si vedano, tra gli altri, Dezzani F., La fiscalità differita nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1999, in *Il fisco*, 2000, p. 3070; Dezzani F., Delibera Consob del 30 luglio 1999. Le imposte differite vanno iscritte nel bilancio al 31 dicembre 1999, in *Il fisco*, 1999, p. 11630. Cfr. altresì Pierini E., Imposte differite ed anticipate e illegale ripartizione dell'utile, in *Diritto e pratica tributaria*, 1995, I, p. 1098; Dezzani F. - Pisoni P., La fiscalità differita, in *Il fisco*, n. 19/2004 e idem, *Fiscalità differita e trasparenza fiscale*, ibidem.

in aumento del risultato d'esercizio.

La composizione dell'attivo patrimoniale si completa con i ratei e i risconti attivi, quali voci di integrazione e rettifica destinate ad accogliere quote di costi e di ricavi, la cui manifestazione precede o segue l'imputazione di competenza, in ogni caso con una maturazione a cavallo di due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo.

■ Il patrimonio netto

Per quanto riguarda il patrimonio netto, esso figura quale prima macroclasse, punto A), del passivo nello schema riportato dal novellato art. 2424 c.c.²² e comprende i seguenti raggruppamenti²³:

- I - capitale;
- II - riserva da soprapprezzo delle azioni;
- III - riserve di rivalutazione;
- IV - riserva legale;
- V - riserve statutarie;
- VI - riserva per azioni proprie in portafoglio;
- VII - altre riserve, distintamente indicate;
- VIII - utili (perdite) portati a nuovo;
- IX - utile (perdita) dell'esercizio.

Il nuovo testo dell'art. 2424 c.c.²⁴ propone un'inversione di posto fra le «riserve statutarie» e la «riserva per azioni proprie in portafoglio», il cui motivo ispiratore potrebbe essere quello di dare una sorta di gradualità alle poste ideali del netto aziendale²⁵.

Passando all'esame delle singole poste del patrimonio netto,

Patrimonio netto	
I - CAPITALE SOCIALE	
I-1) Azioni ordinarie «cooperative»: a) di soci cooperatori ordinari	b) di soci cooperatori
categoria speciale	
I-2) Altre categorie di azioni: a) azioni con diritti su incidenza perdite	b) azioni destinate a prestatori
lavoro dipendente	c) azioni correlate a risultati
specifico settore	d) azioni di socio sovventore in essere
essere	e) azioni di partecipazione cooperativa in essere
II - RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI	
III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE	
IV - RISERVA LEGALE	
V - RISERVE STATUTARIE: 1. Divisibili	
2. Divisibili	
VI - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	
VII - ALTRE RISERVE: 1. Volontarie indivisibili da utili	
2. Volontarie divisibili da utili	
3. Strumenti finanziari per apporti	
4. Altre:	
Riserva ammortamenti anticipati	
Riserva contributi c/capitale	
Versamento soci c/aumento capitale	
.....	
VIII - UTILI (PERDITE) A NUOVO	
IX - UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	

appare utile sviluppare qualche precipua riflessione.

Nelle società cooperative il capitale sociale svolge le funzioni ad esso caratteristiche, ma in modo più attenuato rispetto alle società di capitali, pur trovando applicazione le norme volte alla salvaguardia della effettività del capitale stesso. La funzione produttivistica e quella di garanzia, infatti, sono sopite e per certi

aspetti meramente eventuali; la prima a causa dell'irrisorietà del capitale minimo, la seconda a causa della sua variabilità. La funzione organizzativa, invece, opera in misura limitata in quanto i diritti amministrativi dei soci cooperatori non sono commisurati alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ma sono uguali per ciascuno di essi²⁶.

²² Cfr. nota 5.

²³ Tale struttura tiene conto della nuova formulazione del titolo V, capo V, del codice civile come modificato dal dlgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono trascritti in corsivo le parti inserite ex novo nel codice civile, e in tondo le parti conformi al testo precedente.

²⁴ Cfr. nota 5.

²⁵ Secondo alcuni è un'inversione che non si comprende

(poiché la relazione alla legge nulla dice) se è voluta, oppure si tratta semplicemente di una svista: F. Roscini Vitali, *Manutenzione normativa prima del 2004*, in *Il Sole-24 Ore del 4 luglio 2003*.

²⁶ Pagamici B., *Il capitale sociale e le riserve*, in *La Riforma delle cooperative, Guida giuridico normativa, ItaliaOggi*, 11 febbraio 2005.

–FOCUS/BILANCIO E FISCALITÀ DELLE COOP–

Nel bilancio delle cooperative, comunque, la parte più importante del patrimonio netto è rappresentata dalle riserve, per le quali la riforma del diritto societario ha introdotto rilevanti novità. In particolare ha previsto che:

- 1) le riserve della società cooperativa sono divisibili come per le altre tipologie societarie;
- 2) sono indivisibili solo le riserve che statutariamente così vengono definite²⁷;
- 3) le cooperative che vogliono essere riconosciute a mutualità prevalente debbono introdurre il regime della indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori.

Per quanto riguarda la riserva sovrapprezzo azioni, il novellato art. 2528 al comma 2, c.c.²⁸ stabilisce che il socio entrante debba versare, insieme al valore nominale della propria quota o azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il sovrapprezzo sarà generalmente commisurato alla presenza di riserve patrimoniali divisibili tra i soci, con l'obiettivo di equilibrare il conferimento del nuovo socio alla quota di patrimonio di cui diventa titolare. Potendo il sovrapprezzo riferirsi tanto ad azioni che a quote, occorrerà modificare la descrizione in bilancio, adattandola all'una o all'altra fattispecie (riserva sovrapprezzo quote).

Le riserve di rivalutazione, invece, sono create come contropartita a rivalutazioni monetarie dei beni aziendali, effettuabili esclusivamente in quanto previste da specifiche leggi. Tali rivalutazioni vanno imputate interamente a riserve indivisibili.

La riserva legale è una riserva obbligatoria che nelle società cooperative deve essere necessariamente formata attraverso la destinazione di una parte degli utili netti annuali qualunque sia l'ammontare raggiunto dalla stessa²⁹.

Le riserve statutarie sono riserve di utili che le cooperative devono costituire ed incrementare sulla base di previsioni statutarie. La categoria è aperta a tutte le possibili determinazioni statutarie: le relative riserve patrimoniali dovranno considerarsi obbligatorie, quanto alla decisione di destinazione degli utili, considerato che lo statuto, potrebbe attribuire uno specifico vincolo di accantonamento ulteriore, rispetto a quello previsto dalla legge per la riserva legale; e vincolate nel loro utilizzo solo in quanto ciò risulti imposto dallo statuto ovvero da altri impegni assunti nei confronti di particolari categorie di soci³⁰.

L'art. 2357-ter c.c.³¹, all'ultimo comma, prevede la obbligatoria creazione di una riserva (riserva per azioni proprie in portafoglio), pari all'importo delle azioni proprie iscritte

all'attivo del bilancio, da mantenere per tutta la durata del possesso delle azioni da parte della società. In riferimento alle società cooperative, l'art. 2529 c.c.³² disciplina la possibilità di acquisto di proprie quote o azioni, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a condizione che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

Le altre riserve, distintamente indicate, possono essere riserve volontarie o facoltative (cioè non previste per legge o statuto e decise al momento della destinazione dell'utile da parte dall'assemblea) o riserve richieste da particolari operazioni effettuate. I principali esempi sono: riserve volontarie; versamenti in c/aumento capitale o futuro aumento di capitale; riserva contributi in c/capitale ecc.

La destinazione dell'utile dell'esercizio, disciplinata dall'art. 2545-quater c.c.³³ prevede:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale (il 20% fino al 31 dicembre 2003), qualunque sia il suo ammontare;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex legge 59/92.

L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e se-

²⁷ L'art. 2545-ter c.c. recita che «sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge o dello statuto, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società». Esse possono essere utilizzate a copertura di perdite solo dopo aver usufruito delle riserve accantonate per aumento di capitale e delle riserve ripartibili tra i soci qualora la società dovesse sciogliersi. Per approfondimenti Cocci M., Ferozzi C., *Riserve legali, da parte il 30% degli utili*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 17/2005.

²⁸ Rubricato «Procedura di ammissione e carattere aperto della società».

²⁹ Ciò per due motivi: la tutela dei soci della cooperativa che,

essendo questa poco patrimonializzata, devono poter contare su adeguate riserve in caso di cicli economici difficili; la salvaguardia anche dei terzi che intrattengono rapporti con la società cooperativa in quanto, non potendo contare su una garanzia rappresentata dal capitale sociale, possono ovviamente considerare la consistenza del patrimonio netto, solitamente di gran lunga più cospicuo.

³⁰ L'impiego di tali riserve è compatibile con le disposizioni di cui all'art. 2442 c.c. (rubricato «Passaggio di riserve a capitale»).

³¹ Rubricato «Disciplina delle proprie azioni».

³² Rubricato «Acquisto delle proprie quote o azioni».

³³ Rubricato «Riserve legali, statutarie e volontarie».

condo comma, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2545-quinquies c.c.³⁴.

A queste destinazioni obbligatorie si aggiungono nello statuto le altre facoltative ma, allo stesso tempo, caratterizzanti fortemente lo scambio mutualistico con i soci (ristorni).

Una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7, legge 59/1992, può, infatti, essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'Istat per il periodo corrispondente dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti³⁵.

È verosimile, pertanto, che la composizione del patrimonio netto delle cooperative potrà assumere un'impostazione diversa ed adattata alle singole fattispecie che tenga conto di quanto esaminato³⁶ (si veda tabella 1).

■ *Il passivo dello stato patrimoniale*

La sezione dello stato patrimoniale denominata passivo si riferisce in realtà a due differenti tipologie di poste contabili:

- il patrimonio netto della società, già trattato, che non rappresenta una passività bensì il capitale proprio di cui l'impresa dispone, la cui iscrizione nel passivo risponde ad una ragione contabile di pareggio di bilancio;

- le passività vere e proprie, costituite dai fondi per costi e oneri e dai debiti della società.

Circa la classificazione del passivo si evidenzia come l'articolazione seguita dal legislatore non segue un criterio simmetrico a quello dell'attivo, risultando in talune circostanze anche meno analitica, dal momento che non si riscontra una distinzione tra passività correnti e consolidate.

Si è seguita, invece, un'impostazione secondo la natura del soggetto finanziatore e, quindi, secondo la struttura delle fonti di finanziamento³⁷.

In dettaglio è utile osservare che i fondi per rischi e oneri (voce B) sono destinati ad accogliere debiti di esistenza certa, ma di ammontare e/o scadenza incerti³⁸; alcuni di questi sono nominativamente indicati nello schema di bilancio, come per esempio il fondo imposte che dovrà tenere conto anche delle imposte differite.

Come è noto, le imposte differite³⁹ si originano in quei casi in cui le norme tributarie differi-

scono la tassabilità di componenti positivi imputate per competenza nell'esercizio, o anticipano la deducibilità di costi di competenza di esercizi futuri. In altri termini, le imposte differite si riferiscono ad imposte da pagare nei futuri esercizi che, però, in conformità al principio di competenza, devono essere imputate nell'esercizio di riferimento.

Tuttavia, a differenza delle imposte dell'esercizio, che trovano collocazione tra i debiti tributari (voce D 12), quelle differite vanno collocate tra i fondi per rischi e oneri, in quanto non generano un debito esigibile da parte dell'erario, ma maggiori imposte da pagare in futuro⁴⁰.

La determinazione della posta destinata al tfr (voce C), se riferito ai lavoratori dipendenti impiegati nella cooperativa o ai soci dipendenti, avviene in conformità al disposto dell'art. 2120 c.c.⁴¹ e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio, tenendo anche conto dell'eventuale regolamento interno regolarmente approvato. Di contro, in presenza di tipologie contrattuali diverse, potrebbe non essere accantonato ovvero determinato con criteri diversi ma esplicitati in un apposito regolamento interno.

³⁴ Rubricato «Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori».

³⁵ Le cooperative aderenti alle associazioni riconosciute versano il contributo del 3% sugli utili d'esercizio, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92, al fondo mutualistico all'uopo costituito, mentre le cooperative, che non aderiscono ad alcuna associazione riconosciuta, sono tenute al versamento del contributo direttamente al ministero, contabilizzando il debito in data di approvazione del bilancio nella scrittura di destinazione dell'utile d'esercizio e il pagamento dello stesso nella data di effettuazione del versamento.

³⁶ Sulle ipotetiche formulazioni di patrimonio netto si esprimono compiutamente Belbello E., Genco R., *Il patrimonio netto delle cooperative: novità della riforma*, in *Cooperative e Consorzi*, n. 3/2003, proponendo diverse soluzioni che hanno ispirato la tavola di seguito riportata.

³⁷ Tale impostazione, come acutamente osserva Di Cagno N., *Il bilancio d'esercizio*, Bari, Cacucci 1994, p. 112,

«che da un lato permette di appurare il grado di indebitamento dell'azienda distinguendo il capitale proprio (di apporto e di risparmio) dal capitale di terzi, d'altro lato, non consente di far apprezzare la peculiarità della copertura finanziaria (natura dell'indebitamento) ed i tempi di esigibilità delle fonti di finanziamento. Quest'ultima esigenza risulta in parte sanata dalla distinta indicazione (per ciascuna voce di debito) dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo».

³⁸ Per tale motivo, fatte salve eventuali e particolari motivazioni di ordine tributario, non appare più ammissibile la costituzione di fondi per rischi generici d'impresa, che troveranno invece una loro collocazione fra le riserve.

³⁹ Principio contabile nazionale n. 25.

⁴⁰ Il corrispondente ammontare di imposte differite e anticipate trova collocazione nel conto economico, alla voce 22, insieme a quelle correnti.

⁴¹ Rubricato «Disciplina del trattamento di fine rapporto».

—FOCUS/BILANCIO E FISCALITÀ DELLE COOP—

Relativamente ai debiti, che devono essere iscritti al loro valore nominale, il principio contabile nazionale n. 19⁴² offre una serie di indicazioni che si riportano sinteticamente:

- la regola generale vuole che tale valutazione sia effettuata al valore nominale salvo eccezioni;

- il debito per obbligazioni è correttamente determinato quando, alla data di bilancio, corrisponde al debito residuo in linea capitale in base al piano di rimborso;

- il debito verso banche deve corrispondere all'effettivo debito per capitale, interesse ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data del bilancio;

- il saldo della voce «debiti verso soci per finanziamenti» e «debiti verso altri finanziatori» deve esporre l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio.

In particolare il «debito verso soci per finanziamenti»⁴³ nelle cooperative dovrà indicare l'ammontare del prestito da soci.

Affinché una cooperativa possa procedere alla sottoscrizione presso i propri soci di versamenti a titolo di prestito sociale è necessario che:

- sia esclusivamente finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale;

- sia espressamente previsto nell'oggetto sociale;

- le procedure di funzionamento siano indicate ed identificate in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci⁴⁴.

Rilevato il criterio generale di classificazione dei debiti, è opportuno formulare alcune considerazioni particolari sulla voce «debiti tributari», con riguardo alla problematica dell'Iva registrata in sospeso, riferita alla fatturazione attiva effettuata nei confronti degli enti pubblici. È questa, infatti, una caratteristica comune a molte cooperative che trovandosi ad operare con enti pubblici territoriali (stato, comuni, province, regioni, Usl ecc.), specificamente indicati all'art. 4 ed all'art. 6, ultimo comma del dpr 633/72, effettuano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cessioni di beni e prestazioni di servizi ad esigibilità differita.

Ne consegue che dal momento che tali operazioni si considerano effettuate «all'atto del pagamento del corrispettivo», il credito rilevato nei confronti

dell'ente destinatario della fattura non determina un obbligo di versamento dell'Iva corrispondente, ma rappresenta soltanto un «mezzo idoneo per inoltrare all'ente debitore la richiesta di pagamento»⁴⁵. Contabilmente l'Iva connessa a tale operazione va rilevata in una voce di conto diversa da quella cui fanno riferimento le liquidazioni periodiche dell'imposta Iva ordinaria e cioè nel conto «Iva in sospeso su cessioni (o su prestazioni) a enti pubblici» che all'atto del pagamento dovrà essere «girato» al conto «Iva a debito».

Ciò posto, risulta che la voce «Iva in sospeso» potrebbe trovare naturale collocazione nella voce residuale «altri debiti», al di fuori quindi dei debiti tributari⁴⁶, raggiungendo il risultato di mantenere costantemente una corrispondenza biunivoca fra la posta di bilancio «debiti tributari» e le risultanze delle dichiarazioni presentate all'amministrazione finanziaria⁴⁷.

Per quanto riguarda, infine, i ratei e i risconti passivi valgono, mutatis mutandis, le considerazioni espresse per il corrispondente raggruppamento dell'attivo.

⁴² Rubricato «I fondi per rischi e oneri, il tfr, i debiti».

⁴³ Per un approfondimento del trattamento riservato ai finanziamenti dei soci, anche alla luce della riforma del diritto societario, si veda, con particolare riguardo alla bibliografia ivi citata, Rizzi R., *Finanziamenti dei soci: tutte le novità*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 4/2003, p. 21; Camodeca R., *Finanziamenti dei soci*, in *Contabilità Finanza e Controllo*, n. 3/2003, p. 283; Cavaliere D., *Finanziamenti e versamenti dei soci a favore delle società di capitali*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 1/2003, p. 38; Busani A., *Il finanziamento dei soci conquista un posto nel «nuovo» codice civile*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/2003, p. 32; Schiona L., *La riforma detta nuove regole per il finanziamento delle imprese*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 11/2003, p. 24; Ripa G., *Nuova linfa finanziaria alle srl*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, n. 3/2003, p. 35, nonché Marcello R., D'Agostino G., *Il «restyling» del patrimonio netto*, in *Corriere Tributario*, n. 2/2004; Marcello R., Pollio M., *Nelle nuove società limitato il finanziamento dei soci*, in *ItaliaOggi dell'8 aprile 2004*.

⁴⁴ La nota integrativa dovrebbe inoltre riportare a commento del prestito sociale la specificazione degli elementi che lo compongono e lo caratterizzano ed in particolare: le fonti

normative e statutarie di riferimento; il regolamento interno di riferimento; i tassi applicati e le eventuali variazioni; il numero e la categoria di soci che hanno sottoscritto il prestito sociale; le variazioni intervenute.

⁴⁵ Cfr. risoluzione 528348 ministero delle finanze del 5/3/1973.

⁴⁶ Il problema, che non è marginale, presuppone che da un punto di vista ragionieristico, iscritta l'Iva in sospeso in un particolare conto, si proceda alla valutazione della partita contabile, nel tentativo di riscontrare le caratteristiche indicate dall'art. 2424-bis c.c., di «importo certo nell'an e nel quantum» per un legittimo inserimento fra i debiti tributari (D 12) del passivo dello stato patrimoniale piuttosto che appurare se trattasi di altro tipo di importo, relativamente al quale «è indeterminato l'esito, l'ammontare da corrispondere o il momento di corresponsione» e pertanto allocabile in altra voce del passivo.

⁴⁷ Contemporaneamente a tale scelta si dovrà procedere nell'ambito della nota integrativa alla integrazione di notizie richiamata in quella disposizione, evidenziando conseguentemente la consistenza dei rapporti intercorsi con gli enti pubblici e specificando in un apposito dettaglio i singoli importi che generano il particolare valore evidenziato alla voce D 14) del passivo.

■ *Considerazioni conclusive*

L'analisi condotta nelle precedenti sezioni, in relazione alla struttura ed al contenuto dello stato patrimoniale delle società cooperative, consente di formulare alcune positive considerazioni di sintesi circa il grado di efficacia

raggiunto dalle norme previste dal nostro legislatore in tema di rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa cooperativa.

L'elemento di maggior rilievo, infatti, è dato dalla previsione di una struttura obbligatoria di stato patrimoniale, che per effetto di adattamenti con-

sentiti dalla normativa, anche speciale, permette il raggiungimento di un più elevato grado di comparabilità e di analisi nel tempo e nello spazio, assicurando un approfondito livello di informazione aggiuntiva che potrà favorire il lettore attento anche alla corretta interpretazione della dinamica finanziaria dei valori.